



**Accordo di collaborazione per la valutazione degli effetti indotti dalle misure applicate in Veneto per il  
miglioramento della qualità dell'aria.**

Tra

la **Regione del Veneto** (di seguito denominata **Regione**), rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ..... con sede legale in Venezia (VE), Dorsoduro 3901, CF. 800075802799, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

e

l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito denominata **ARPAV**), partita I.V.A. 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale ing. Loris Tomiato, domiciliato per la carica presso la sede legale in via Ospedale Civile n.24 a Padova, legittimato in forza dei poteri conferiti con D.C.R.V. n 81 del 21 luglio 2021;

di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte",

**PREMESSO CHE:**

- La Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto dell'11 novembre 2004 n. 57 e successiva deliberazione consiliare di aggiornamento del 19 aprile 2016 n. 90, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), che ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.
- Per l'attuazione delle citate misure, la Giunta regionale, già in prima applicazione del Piano, ha finanziato specifiche iniziative finalizzate al rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento, proseguendo fino ad oggi con misure inerenti la mobilità, l'utilizzo delle biomasse, l'efficientamento energetico degli edifici, il trasporto pubblico, la mobilità ciclistica, la cui realizzazione ha richiesto considerevoli investimenti finanziari.
- Successivamente l'Amministrazione regionale, con deliberazione del 3 marzo 2021 n. 238 ha attivato, in accordo con le regioni del bacino padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare attenzione alla sostituzione di autoveicoli privati considerati inquinanti, al trasporto pubblico (sia ferroviario che su gomma), alla sostituzione di apparecchi termici civili alimentati a biomassa e agli interventi sulle attività zootecniche.
- La Giunta regionale con deliberazione dell'11 novembre 2021 n. 1537 ha approvato l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano, incaricando ARPAV di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico finalizzato ad individuare i contenuti degli elaborati di Piano e le relative misure attuative.



- Considerata, inoltre, la necessità di fare sempre maggiore chiarezza circa le interconnessioni tra le attività antropiche presenti sul territorio e le fonti emmissive che contribuiscono alle concentrazioni delle sostanze inquinanti che ancora determinano situazioni di criticità rispetto alla qualità dell'aria soprattutto nelle aree di pianura del territorio veneto, si reputa opportuno promuovere un'attività in collaborazione con ARPAV per una più approfondita valutazione degli effetti indotti dalle misure applicate in Veneto per il miglioramento della qualità dell'aria.
- Tra i compiti istituzionali in capo ad ARPAV, ai sensi della propria Legge regionale istitutiva n. 32/1996 e smi, se ne evidenziano due strettamente connessi: la protezione, attraverso i controlli ambientali che tutelano la salute della popolazione e la sicurezza del territorio e la prevenzione, attraverso il monitoraggio, la ricerca, la formazione, l'informazione e l'educazione ambientale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Finalità**

Le Parti riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere una più approfondita valutazione degli effetti indotti dalle misure applicate in Veneto per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento all'inquinamento da particolato atmosferico primario e secondario, e degli scenari possibili ai fini del conseguimento della piena conformità alla normativa in materia di qualità dell'aria.

**Articolo 2 – Forme di collaborazione**

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite, anche ricorrendo alla collaborazione con gli atenei veneti, attraverso l'attuazione di alcune attività, tra le quali:

- a) ricognizione delle misure finanziate dalla Regione Veneto per il miglioramento della qualità dell'aria;
- b) valutazione della riduzione di emissioni conseguita con le diverse misure applicate ai vari settori emmissivi;
- c) Analisi del contesto socio-economico di attuazione delle misure già messe in atto e in corso di realizzazione con valutazione del rapporto costi-benefici derivante dal contenimento delle emissioni in atmosfera;
- d) Confronto delle performance emmissive su strada dei veicoli a diversa alimentazione e livello tecnologico;
- e) Valutazione della sostenibilità dei costi economici e sociali derivanti da scenari di maggior intensità di applicazione di misure necessarie a rispettare i limiti della vigente direttiva 2008/50/CE alla data della condanna per la procedura d'infrazione del PM10.



**Articolo 3 – Aspetti economici**

3.1 Per le attività svolte da ARPAV in adempimento del presente Accordo di collaborazione, la Regione del Veneto, eroga un contributo di € 40.000,00 (quarantamila,00) a valere sul bilancio regionale 2023.

3.2 Entro il 31 dicembre 2024 ARPAV dovrà presentare alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica una relazione finale sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti.

**Articolo 4 – Decorrenza e durata.**

4.1 Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla sottoscrizione fino al 31.12.2024 ed entro il predetto termine dovrà essere trasmessa alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica una relazione contenente gli esiti dell'attività svolta.

4.2 Si prevede di definire l'accordo tra ARPAV e l'Istituto Universitario interessato, fatti salvi i tempi necessari alla conclusione del procedimento amministrativo di approvazione, entro il 31 marzo 2024 nonché la trasmissione alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro il 31 agosto 2024, di un report intermedio recante gli esiti dell'attività in parola fino ad allora conseguiti.

4.3 Eventuali integrazioni o modifiche al presente accordo debbono essere pattuite per iscritto e producono effetto dalla data della loro sottoscrizione.

**Articolo 5 – Responsabili e uffici di riferimento**

5.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, al proprio interno e tra loro, i reciproci impegni, ciascuna Parte nomina un responsabile dell'esecuzione dell'Accordo come segue:

- Regione: dott. \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_.
- ARPAV: dott. \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_.

5.2 Entro 90 giorni dalla sottoscrizione, i responsabili concordemente individuano le attività da realizzare nell'ambito del presente Accordo.

5.3 Gli uffici incaricati dell'esecuzione del presente Accordo sono:

- **REGIONE:** Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Cannaregio 99, I-30121 Venezia Tel.: +39 041 2792146, PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it, email: ambiente@regione.veneto.it
- **ARPAV:** Area Giuridica e Organizzativa, Via Ospedale Civile, 24, I-35121 Padova Tel.: +39 049 8239302, PEC: protocollo@pec.arpav.it, email: [aa@arpa.veneto.it](mailto:aa@arpa.veneto.it)



**Articolo 6 –Trattamento dei dati personali**

6.1 Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

6.2 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 le Parti, ciascuna in qualità di titolare del trattamento, dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della presente convenzione, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, in adempimento degli obblighi contrattuali e/o in ottemperanza a disposizioni di legge.

**Art. 7 – Proprietà e diffusione dei dati e risultati**

7.1 Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente legislazione in materia, i risultati delle attività, i dati acquisiti e i prodotti, in attuazione del presente Accordo, saranno di proprietà congiunta delle Parti, ferma restando la titolarità in capo a ciascuna Parte delle basi di dati territoriali e/o elaborazioni preesistenti utilizzati e messi a disposizione dell'altra Parte ai fini previsti della presente collaborazione, nonché il diritto morale d'autore su eventuali prodotti che dovessero essere sviluppati da una delle Parti nel contesto e durante la vigenza del presente Accordo.

7.2 Ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo che saranno ritenute utili per una migliore e più efficace collaborazione e a non impiegare, senza il preventivo consenso dell'altra Parte, le informazioni e/o i materiali acquisiti e a non comunicarli a terzi, fatta eccezione per i soli soggetti che, all'interno della propria organizzazione, ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

7.3 I dati e i risultati delle attività oggetto del presente accordo potranno essere liberamente utilizzati dalle Parti per fini istituzionali e potranno essere pubblicati con obbligo di citare la fonte e l'altra Parte.

7.4 Ciascuna Parte ha facoltà di utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte in pubblicità promozionale o commerciale prodotta in esecuzione del presente Accordo, previo consenso scritto dell'altra Parte.

**Articolo 8 - Oneri relativi alla sicurezza e assicurativi**

8.1 Il personale delle Parti, operante nell'ambito del presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi alla normativa, anche regolamentare, in materia di sicurezza sul lavoro vigente nei luoghi di esecuzione delle attività.

8.2 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in forza delle attività del presente Accordo, sarà tenuto a frequentare le sedi di esecuzione dell'attività.

**Articolo 9 – Controversie**

Le Parti concordano che, qualsiasi vertenza che possa nascere in ordine all'esecuzione o interpretazione del presente Accordo e non possa essere definita in via bonaria, sia devoluta in via esclusiva al Foro di Padova.

**Articolo 10 – Imposta di bollo e registrazione**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1^ del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e viene registrata solo in caso d'uso con onere a carico del richiedente.

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto digitalmente.

**Regione del Veneto**

Il Direttore Direzione Ambiente e T.E.

.....

**ARPAV**

Il Direttore Generale

.....

